

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il "T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana", approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.8 che individua nell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali";

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative";

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";

VISTA la legge regionale 1 Settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazione, recante "nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D.P.R. 20 Agosto 1960, n°3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7, titolo II";

VISTO il decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito con la Legge 16 luglio 1994, n. 453;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco";

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 6, recante "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

[Handwritten signature]

VISTO l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, rubricato *Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco*;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, recante *“Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali, disposizioni varie”*;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015 n. 12, recante *“ Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali”*;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016 n. 17 recante, *“Disposizioni in materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli Organi comunali. Modifica di norme in materia di Organo di revisione economico – finanziaria degli Enti Locali e di status degli Amministratori locali”*;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2017 n. 6 recante *“Norme relative agli incarichi fiduciari in Enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli Enti Locali”*;

VISTA la legge regionale 5 maggio 2017 n. 7 recante *“Modifiche di norme in materia di cessazione degli Organi comunali”*;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante *“Norme in materia di enti locali”*;

VISTA la procedura dettata dall'art.8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n.3, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante deliberazione della Giunta regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTO l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. rubricato *“Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.”*;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al terzo capoverso del comma 10 recita *“Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.”*;

CONSIDERATO, che il comune di **Partinico (PA)** è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D. P. R. del 29 luglio 2020 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D. P. R. del 19 novembre 2021, con scadenza in data 29 luglio 2022;

CONSIDERATO, che il comune di **Tortorici (ME)** è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D. P. R. del 23 dicembre 2020 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D. P. R. del 14 aprile 2022, con scadenza in data 21 dicembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dalla richiamata normativa, che disciplina la fattispecie in trattazione, i comuni di cui sopra vanno inseriti fra quelli che devono andare al rinnovo degli Organi elettivi in un turno straordinario, in una data compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre 2022;

VISTO l'art. 13, comma 91 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 che recita: *“In via straordinaria è consentito lo svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di **Misiliscemi** in occasione del turno elettorale straordinario per i comuni sciolti per mafia”*.

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dalla sopracitata legge, il comune di Misiliscemi va inserito fra quelli che devono andare al rinnovo degli Organi elettivi nel turno elettorale straordinario 2022;

VISTA la deliberazione n. 433 del 06 settembre 2022, con la quale la Giunta di Governo Regionale ha fissato per il giorno di **domenica 13 novembre 2022**, con eventuale ballottaggio nel giorno di **domenica 27 novembre 2022**, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del turno straordinario dell'anno 2022, relative all'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui alla deliberazione medesima;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere indire i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di **Partinico (PA), Tortorici (ME) e di Misiliscemi (TP)**, per il giorno di **domenica 13 novembre 2022**, con eventuale ballottaggio nel giorno di **domenica 27 novembre 2022**, giusta deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 433 del 06 settembre 2022

DECRETA

Art. 1

Per il giorno di **domenica 13 novembre 2022** è fissata l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni di **Partinico (PA), Tortorici (ME) e di Misiliscemi (TP)**.

Art. 2

Per il giorno di **domenica 27 novembre 2022** è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei Sindaci, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3

Le operazioni di voto, a norma dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, si svolgeranno nella sola giornata di **domenica 13 novembre 2022 dalle ore 07:00 alle ore 23:00** e, in caso di secondo turno di ballottaggio, nella giornata di **domenica 27 novembre 2022 dalle ore 07:00 alle ore 23:00**.

Art. 4

Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e, per mezzo dei Prefetti, ai Commissari, i quali ne daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, Li 12/09/2022

L'ASSESSORE
Marco Zambuto

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

Il Dirigente del Servizio
Giovanni Corso